

COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA

N. 6

IL SINDACO

PREMESSO che i gravissimi episodi avvenuti sul territorio nazionale, richiedono una rigorosa attenzione al pericolo rappresentato dall'utilizzo degli ACQUASCOOTER in prossimità della costa;

CONSTATATO che l'uso degli acquascooter provoca disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone;

RAVVISATA la necessità di fissare con urgenza modalità spaziali e temporali in cui sia vietato l'esercizio di tali attività, in attesa dell'applicazione della normativa specifica.

RITENUTO che gli acquascooter costituiscano grave pericolo per la navigazione.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di far ricorso ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale per porre rimedio a situazioni di estrema urgenza non altrimenti fronteggiabili.

VISTO l'art.32 della Costituzione.

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale

VISTO altresì l'art.38, comma 2°, della legge 142/1990.

ORDINA

- 1) E' vietato l'uso degli acquascooter nel lago d'Iseo nella fascia costiera del Comune di Castro, compresa tra la località "La punta" e località "Gre'" per una fascia di metri 300 (trecento) dalla riva.
- 2) E' vietato su tutte le sponde del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi.

La polizia municipale, le forze dell'ordine e quanti altri ne hanno l'obbligo sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 11 agosto 1994

Il Sindaco

